



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 33  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di lunedì 3 giugno 2013

**I N D I C E****Commissioni permanenti**5<sup>a</sup> - Bilancio:*Plenaria (notturna)* . . . . . Pag. 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Lunedì 3 giugno 2013

**Plenaria****17<sup>a</sup> Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e per lo sviluppo economico De Vincenti.*

*La seduta inizia alle ore 20,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, approvato dalla Camera dei deputati*  
(Esame)

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge in titolo è nuovamente all'esame della Commissione per l'assegnazione degli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento. In relazione agli emendamenti trasmessi 1.1000 (testo 2)/200, 1.700, 10.700, 10-bis.0.700, 10-bis.0.701 e X1.1 (allegati al resoconto della seduta odierna), sono stati formulati i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/200/1, 1.1000 (testo 2)/200/2, 10.700/1, 10-bis.0.701/1, che sono a disposizione dei senatori. Invita, dunque, i relatori ad illustrare le ulteriori proposte.

Il relatore SANTINI (PD), anche a nome del correlatore D'Alì, illustra le proposte emendative, evidenziando che l'emendamento 1.1000 (testo 2)/200 ha lo scopo di riportare ad omogeneità la fase di riscossione dei

tributi, consentendo la proroga volontaria dell'utilizzo dei servizi della società Equitalia anche per ulteriori voci di entrata oltre a quella relativa ai rifiuti urbani. Quanto, poi, alle proposte 1.700 e 10.700, esse intendono risolvere il dibattuto problema dell'applicazione dell'IMU anche ai fabbricati di tipo produttivo e del gettito IMU riveniente da immobili di proprietà comunale. Il seguente 10-bis.0.700 mira a correggere un errore materiale della precedente norma, mentre il 10-bis.0.701 intende escludere alcuni criteri per il riparto del Fondo di solidarietà comunale nell'annata in corso, criteri che al momento non risultano ancora di agevole applicazione. Conclude ricordando l'emendamento X1.1, che mira a risolvere una criticità relativa all'elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Precisa che le proposte di emendamento derivano, in buona parte, da esigenze rappresentate dal Governo, che i relatori hanno ritenuto di condividere nello spirito di collaborazione che ha contraddistinto il lavoro finora svolto.

Il senatore Luigi MARINO (*SCPI*) si complimenta con i relatori per l'intenso e proficuo lavoro svolto, lamentando al contempo una eccessiva eterogeneità degli argomenti inseriti nel corpo del decreto. Auspica che in futuro questa condizione non abbia più a ripetersi.

Il sottosegretario BARETTA ringrazia a sua volta i relatori, e tiene a precisare che alcune delle proposte emendative condivise dall'Esecutivo conseguono ad un sistematico confronto con gli enti locali, e con l'ANCI in particolare, volto a porre rimedio alle precedenti incongruenze in materia di bilanci e di proventi da tributi di pertinenza comunale. Tale condivisione vale anche a proposito della sospensione di alcuni criteri di riparto del fondo di solidarietà: la stessa ANCI ha fatto presente come la ricognizione dei costi *standard* non sia ancora terminata e come l'applicazione del criterio demografico risulterebbe problematica in questa fase ormai inoltrata dell'anno finanziario.

Il PRESIDENTE invita i presentatori a illustrare i subemendamenti depositati.

La senatrice LEZZI (*M5S*) illustra il subemendamento 1.1000 (testo 2) /200/1, spiegando che con esso si intende svincolare la proroga nell'utilizzo della riscossione operata da Equitalia rispetto all'applicazione di aggi sugli introiti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) sottolinea a sua volta l'opportunità del subemendamento, che si pone in analogia con quanto deciso in sede di proroga delle gestioni commissariali, ovvero con la scelta di svolgere le ulteriori funzioni a risorse invariate.

Il PRESIDENTE ritiene necessaria una puntuale valutazione dei profili di copertura del subemendamento che appaiono assai consistenti: la pretesa che la società Equitalia svolga attività di riscossione a titolo gratuito, senza cioè un compenso per sostenere i propri costi strutturali, comporta il rischio assai probabile di una mancata attività di riscossione, con evidenti riflessi negativi sui bilanci degli Enti. Ritiene, pertanto, di dover dichiarare l'inammissibilità dell'emendamento per carenza di copertura.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) illustra gli intenti del proprio subemendamento 10.700/1, il quale mira ad evitare una grave aporia nella normativa sul gettito IMU: la peculiare condizione ordinamentale della provincia autonoma di Bolzano ha richiesto una specifica legge provinciale per l'applicazione dell'imposta anche ai fabbricati produttivi di carattere agricolo, che in quel territorio raggiungono dimensioni cospicue. In assenza di un intervento correttivo si genererebbe la paradossale conseguenza che il relativo gettito sarebbe riversato ai comuni in tutte le regioni, mentre la provincia autonoma di Bolzano lo perderebbe integralmente a favore dello Stato.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), nel rinunciare all'illustrazione del subemendamento 1.1000 (testo 2)/200/2, aggiunge la propria firma al subemendamento 10-bis.0.701/1, che illustra brevemente.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) nell'espressione del parere sui subemendamenti, si rimette al Governo per ciò che concerne le proposte 1.1000 (testo 2)/200/2 e 10.700/1, mentre auspica una possibile confluenza in un ordine del giorno dell'iniziativa 10-bis.0.701/1.

Il sottosegretario BARETTA, nel dare parere favorevole sugli emendamenti dei relatori, conferma la contrarietà del Governo al subemendamento 1.1000 (testo 2)/200/2 e all'ulteriore 10-bis.0.701/1. Circa, invece, la proposta 10.700/1, ritiene necessario un ulteriore approfondimento prima di poter esprimere un avviso favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, sono separatamente posti ai voti i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/200/2, che è respinto, e 1.1000 (testo 2)/200, che risulta approvato. Si procede poi alla votazione del subemendamento 10.700/1, che non è accolto e, con separate votazioni, degli emendamenti 1.700, 10.700, 1-bis.0.700 e x1.1, che risultano approvati. Successivamente risulta respinto il subemendamento 10-bis.0.701/1 ed approvato l'emendamento 10-bis.0.701.

La Commissione conferisce, infine, mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo all'Assemblea nel testo ulteriormente modificato, autorizzandoli altresì a chiedere al Presidente del Senato di poter riferire oralmente.

*(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE sottopone all'attenzione della Commissione l'emendamento 1.12 (testo 4), ponendo la questione delle eventuali ripercussioni sugli azionisti pubblici della concessionaria autostradale SAT delle opere aggiuntive ad essa affidate senza ulteriori oneri.

Il sottosegretario DE VINCENTI ritiene di poter escludere conseguenze negative per enti a carattere pubblico, presenti nell'azionariato della concessionaria, tuttavia proponendo l'integrazione del testo con una clausola di ulteriore salvaguardia, che confermi la perdurante vigenza dei vincoli dettati dal CIPE con le delibere 78/2010 e 85/2012.

Il PRESIDENTE conviene che la predetta integrazione possa rivelarsi utile per evitare conseguenze negative per la finanza pubblica. Propone di esprimere invece un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle precedenti formulazioni della medesima proposta. Considera privi di effetti finanziari negativi l'emendamento X1.1 e i relativi subemendamenti X1.1/1, X1.1/2 e X1.1/3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime contrario avviso sul subemendamento X1.1/4, dal momento che il mancato trasferimento di risorse umane al Ministero per i beni e le attività culturali, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione ivi previsto, comporterebbe maggiori oneri all'amministrazione di destinazione.

Il presidente AZZOLLINI attira l'attenzione della Commissione sull'emendamento 1.2400, rilevando che l'utilizzo di cospicue parti del fondo riservato alle spese impreviste derivanti da calamità naturali o da altre emergenze, rappresenta una mancata cautela che può produrre effetti anche gravi, dal momento che le predette risorse fungono a garanzia di eventuali mutui contratti dalle amministrazioni pubbliche per spese a carattere emergenziale. Ne consegue che uno svuotamento del fondo già a metà dell'anno finanziario, rischia di lasciare l'erario del tutto privo di risorse di tesoreria che invece consentirebbero di generare capacità di spesa assai rilevante.

Il senatore CALEO (*PD*) conviene con il richiamo del Presidente alla prudenza, ma al contempo intende testimoniare la drammaticità della situazione nei due contesti regionali colpiti da calamità sismiche per i quali si è previsto lo stanziamento di risorse a carico del fondo in questione.

Il presidente AZZOLLINI intende precisare che la considerazione per tutte le condizioni di sofferenza presenti sul territorio nazionale è massima, e che nessuna delle vicende umane sottostanti ai diversi emendamenti può essere ignorata, ma che tuttavia la Commissione bilancio ha il precipuo compito istituzionale di arginare la spesa a carico di quei fondi che servono a garantire le finanze pubbliche rispetto a possibili emergenze in corso d'anno e ribadisce l'utilizzo improprio sul piano contabile di tali risorse che, peraltro, ipotecano il fondo anche per gli anni futuri.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime a sua volta apprezzamento per le parole del presidente Azzollini, e assicura che il Governo ha dato il proprio consenso all'attuale formulazione dell'emendamento 1.2400 e dell'ulteriore 6.0.2000, solo in via di eccezione ed in conseguenza di una posizione contraria a tutte le ulteriori deroghe al patto di stabilità interno che si erano prospettate.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) invita, anche in considerazione dell'ora tarda, ad una maggiore riflessione sugli emendamenti in parola, anche tramite il confronto con i territori coinvolti.

Il PRESIDENTE, cogliendo gli stimoli del dibattito, propone che la Commissione esprima un parere di contrarietà semplice sulle proposte 1.2400 e 6.0.2000, così da rappresentare una preoccupazione circa l'utilizzo di un fondo così rilevante. Qualora, infatti, non fosse segnalata tale criticità con un parere di contrarietà, si vedrebbe costretto a sentire direttamente il Ministro dell'economia. Ritiene infine non onerose le proposte 1.1000 e 1.2000.

Il senatore MILO (*PdL*) interviene sull'emendamento 1.2000, chiedendo al Governo che oltre a quella di Trieste si garantisca tutela alle ulteriori aree portuali in condizioni di crisi.

Il sottosegretario DE VINCENTI si riserva di fornire nelle Commissioni di merito i chiarimenti richiesti dal senatore Milo.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà anche sull'emendamento 6.0.2, mentre l'assenza di una relazione tecnica impedisce di poter escludere effetti negativi sulla finanza pubblica in correlazione con le proposte 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.10.

Propone, in relazione all'andamento del dibattito, l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, quelli riformulati e

quelli precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.12 (testo 2), 1.12 (testo 3), X1.1/4, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.10. Sull'emendamento 1.12 (testo 4) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: »con il predetto piano«, delle seguenti: »anch'esso da sottoporre al CIPE. Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012«. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.2400, 6.0.2 e 6.0.2000. Il parere è non ostativo sugli emendamenti X1.1, X1.1/1, X1.1/2, X1.1/3, 1.1000 e 1.2000. Resta sospeso l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati nonché di tutti gli altri emendamenti riformulati o ulteriormente trasmessi.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 22,10.*



## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 662

### 1.1000 testo 2/200/1

LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, MOLINARI

*All'emendamento 1.1000 (testo 2)/200, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In tal caso, ai predetti soggetti non è dovuto l'aggio a carico del debitore previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.».*

---

### 1.1000 testo 2/200/2

BONFRISCO

*All'emendamento 1.1000 (testo 2)/200, aggiungere il seguente comma:*

*«2-quater. La norma di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si interpreta nel senso che il tesoriere senza distinzione tra i soggetti di cui all'articolo 208, primo comma, lettere a), b) e c), che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni direttamente o indirettamente controllata dal tesoriere stesso, ferma la responsabilità del tesoriere per gli atti compiuti dalla società delegata e ferma restando la stretta osservanza dagli obblighi previsti dalla convenzione in essere con l'ente, nonché l'adempimento degli stessi secondo i principi di ordinaria diligenza.».*

---

### 1.1000 testo 2/200

I RELATORI

*All'emendamento 1.1000 (testo 2), «all'articolo 10», dopo il capoverso «al comma 2, lettera g), dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

*«2-ter. I Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter) del*

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013.».

## 1.700

### I RELATORI

*Al comma 10, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole: «9.527.993.719 euro» con le seguenti: «9.327.993.719 euro» e le parole: «14.727.993.719 euro» con le seguenti: «14.527.993.719 euro»;*

*b) al secondo periodo, sostituire le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014»;*

*c) sostituire il quinto periodo con il seguente: «È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10-bis, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-ter.**

*(Attribuzione ai comuni del corrispettivo  
del gettito IMU immobili di proprietà comunale)*

1. Ai comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è attribuito un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria relativo agli immobili posseduti dai comuni

nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 2 è escluso dal saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del patto di stabilità interno.

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: "190 milioni di euro per l'anno 2014" sono sostituite dalle parole: "120 milioni di euro per l'anno 2014".

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 228 è soppresso».

*Conseguentemente all'articolo 12 apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 3, sostituire le parole: «576,6 milioni» con le parole: «583,9 milioni»; e le parole: «640,8 milioni» con le parole: «656,6 milioni»;*

*alla lettera c-bis) del comma 3 sostituire le parole: «5 milioni» con le parole: «12,3 milioni»;*

*alla lettera c-bis) del comma 3, sostituire da: «e,» fino alla fine del periodo, con le seguenti parole: «, quanto a 4.901.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 6.700.000 euro, per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;*

*al comma 3, la lettera c-sexies), sostituire le parole: «20 milioni» con le parole: «35,8 milioni».*

---

## **10.700/1**

ZELLER, FRAVEZZI

*All'articolo 10, comma 4-bis, alla lettera a), aggiungere, in fine: «; tale riserva non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'art. 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, come modificato dall'art. 4, comma 1-ter, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.».*

---

**10.700**

## I RELATORI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 4, lettera b), capoverso 13-bis, apportare le seguenti modifiche:*

*1) al quinto periodo, sostituire le parole: «16 ottobre» con le seguenti: «28 ottobre»;*

*2) al quinto periodo, sostituire le parole: «9 ottobre» con le seguenti: «21 ottobre»;*

*3) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «16 ottobre» con le seguenti: «28 ottobre»;*

*b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; tale riserva non si applica agli immobili ad usa produttiva classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettiva territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad usa produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni";*

*b) al comma 381, sono apportate le seguenti modifiche:*

*1) le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2013";*

*2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"».*

**10-bis.0.700**

I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-ter.**

*(Criteri per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio)*

1. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito; con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: "2.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2.250 milioni";

b) al terzo periodo le parole: "ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi", sono soppresse;

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di misura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".».

**10-bis.0.701/1**

REPETTI

*All'articolo 10-ter ivi richiamato, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il secondo periodo è sostituito dal seguente: »Il contributo è ripartito nei limiti della massa passiva accertata, per il 50% in base ad una quota procapite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Il restante 50% del fondo viene suddiviso in base ad una quota procapite determinata tenendo conto della popolazione residente sempre calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica, considerando però gli

enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti come enti di soli 5.000 abitanti.».

---

### **10-bis.0.701**

I RELATORI

*Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-ter.**

*(Semplificazione dei criteri per il riparto del fondo di solidarietà comunale nell'anno 2013)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380, è aggiunto il seguente:

«380-bis. Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 380, lettera *b*), tiene conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1, 5, 6 e 7 della lettera *d*) del medesimo comma, e dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimata dal Ministero dell'economia e delle finanze.».

---

### **X1.1**

I RELATORI

*All'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i componenti delle commissioni tributarie soprannumerari di cui all'articolo 4, comma 39, della legge 12 novembre 2011, n. 133, che entro la data delle elezioni non siano stati immessi nelle funzioni giurisdizionali, nonché i componenti della Commissione tributaria centrale».

---



